



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 10/10/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Santa Cesarea Terme.

SERVIZIO AMBIENTE
E TUTELA VENATORIA

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di G.P. n.50 dello 05/03/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 538 del 9/05/2007 (Direttiva per l'espletamento e la regolamentazione delle attività del Settore Attività Estrattive - Legge regionale n. 37/85 e modifiche ed integrazioni);

- la D.G.R. n. 1794 del 31/10/2007 (Direttiva in materia di attività estrattiva - Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta regionale n. 538/07);
- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- la D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia);
- la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011 (Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali);

Premesso:

- che con istanza di data 27/03/2013, assunta al protocollo generale dell'Ente il 12/04/2013 al n. 36275, il signor Longo Giuseppe Cosimo, in qualità di legale rappresentante di LONGO CAVA S.a.s. & C., società con sede legale in Poggiardo, alla Via XXIV Maggio n. 93, e operativa in Comune di Santa Cesarea Terme, alla località Casalicchio, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un "Progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo con capacità di trattamento complessiva di rifiuti inerti non pericolosi (R5) superiore a 10 t/giorno", in Comune di Santa Cesarea Terme, località Casalicchio, trasmettendo la documentazione tecnico-amministrativa di rito;
- che il progetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", riportata nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06;
- che il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 41554 del 02/05/2013, indirizzata per conoscenza anche al Comune territorialmente competente, ha richiesto la trasmissione di documentazione amministrativa integrativa (marca da bollo e quadro economico di progetto), richiamando, al proponente, gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico, e, al Comune di Santa Cesarea Terme, la necessità di documentare l'avvenuta affissione del pubblico avviso di deposito del progetto al proprio Albo pretorio, nonché di far conoscere il parere di competenza sull'intervento, ai sensi dell'art. 16, c. 5, della L.R. n.11/2001;
- che il Comune di Santa Cesarea Terme, con nota prot. n. 2785 dello 02/05/2013, in atti al prot. n.43648 dello 08/05/2013, ha provveduto a trasmettere certificato di pubblicazione sul proprio Albo pretorio dell'avviso del procedimento;
- che LONGO CAVA S.a.s. & C., con nota del maggio 2013, acquisita il 30/05/2013, al protocollo n. 52149, ha trasmesso: 1) marca da bollo; 2) autocertificazione sull'importo delle opere da realizzare; 3) copia del pubblico avviso comparso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 23/05/2013 e relata di pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto all'Albo pretorio comunale, dal 30/04/2013 al 14/06/2013;
- che il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria ha comunicato, con nota prot. n. 56949 del 10/06/2013, l'avvio del procedimento a far data dal 30/05/2013;
- che il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, con nota prot. n. 65928 dello 03/07/2013, ha richiesto l'integrazione del progetto con elaborati tecnici aggiuntivi;
- che il Comune di Santa Cesarea Terme, con nota prot. n. 4946 dello 01/08/2013, acquisita al prot. n. 76161 dello 08/08/2013, ha trasmesso attestazione di pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto all'Albo pretorio dal 30/04/2013 al 14/06/2013 e parere, ai sensi dell'art.16, c. 5, della L.R. n.11/2001, rilasciato in data 02/07/2013 dal Dirigente del Settore 4° - Assetto del Territorio - Ambiente, di conformità sotto il profilo urbanistico del progetto;
- che la società proponente, con nota dell'agosto 2013, acquisita al prot. n. 76632 dello 09/08/2013, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce quanto di seguito.

La verifica di assoggettabilità riguarda la realizzazione, in territorio amministrativo di Santa Cesarea Terme, alla località "Casalicchio", di un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi.

Il sito di progetto è inserito in area utilizzata per attività di cava (estrazione di pietra calcarea per la produzione d'inerti), esercitata dalla medesima LONGO CAVA S.a.s. & C. L'estensione del lotto complessivamente interessato dall'attività estrattiva è pari a Ha 11.29.45.

Il piazzale da destinare all'attività di messa in riserva rifiuti e di trattamento degli stessi a mezzo di impianto di frantumazione ad essi dedicato, individuato nei pressi dell'area di accesso, occupa una superficie di circa 910 m2 e risulta distinto in NCT al Foglio 18, mappale 32.

Il proponente non è ancora provvisto di specifico provvedimento, di competenza del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, di sospensione dell'attività estrattiva e contestuale nulla-osta all'esercizio di attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazioni R5 e R13) sulla suddetta particella catastale.

Il sito di che trattasi è posto a circa 2,3 chilometri dall'abitato urbano di Santa Cesarea Terme (in direzione sud-est), a circa 1,3 chilometri dal centro abitato di Cerfignano (in direzione nord-est) e circa 1,6 chilometri dal centro abitato di Vitigliano (in direzione sud-ovest), entrambi frazioni del Comune di Santa Cesarea Terme, e a circa 1,7 chilometri dalle abitazioni di Cocumola, frazione di Minervino di Lecce (in direzione nord).

L'impianto, da esercirsi in regime "semplificato", ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, sarà dedicato al recupero di rifiuti inerti non pericolosi. A tale riguardo, sono previste operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e di messa in riserva (R13), per una quantità annua pari a 100.000 tonnellate.

Il progetto rientra nell'ambito della disciplina della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto riconducibile alla tipologia progettuale di cui punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", Paragrafo 7 - Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06".

Il proponente, facendo riferimento ai diversi paragrafi del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche, indica le seguenti tipologie e quantità di rifiuti recuperabili:

La viabilità a servizio dell'impianto di recupero è tale da consentire un agevole transito degli automezzi pesanti.

Il ciclo delle lavorazioni si articola secondo le seguenti fasi:

- controllo, accettazione e pesa dei rifiuti in ingresso;
- scarico dei rifiuti nelle aree di messa in riserva e di attività di selezione dedicate;
- recupero dei rifiuti mediante messa in riserva (R13) con o senza riduzione volumetrica e/o attività di recupero a mezzo impianto di frantumazione (R5);
- deposito delle materie prime secondarie ottenute nelle apposite aree di stoccaggio.

In sintesi i rifiuti in ingresso sono sottoposti, tramite appositi macchinari (mulino frantumatore), ad operazioni meccaniche di frantumazione e vagliatura per la produzione di materie prime seconde per l'edilizia.

L'unità di frantumazione da utilizzare per l'attività, che sarà dedicata esclusivamente alla lavorazione dei rifiuti, ha una potenzialità massima di lavorazione indicata in circa 40÷55 tonnellate/ora.

Nella documentazione di progetto si stima una potenzialità giornaliera pari a circa 330 tonnellate per un numero massimo di giorni lavorativi annui di 300.

L'area destinata all'attività di recupero sarà opportunamente separata dalle restanti aree di cava, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica disciplina regionale.

La stessa area pavimentata sarà suddivisa, attraverso appositi setti, in diverse sottoaree per una capacità istantanea massima di stoccaggio stimata pari a circa 1.140 mc.

L'idonea organizzazione del lay-out d'impianto, ai fini di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.M. 5

febbraio 1998 circa la messa in riserva dei rifiuti, ha comportato la realizzazione di un piazzale pavimentato (di circa 910 mq), destinato allo stoccaggio del materiale da trattare, provvisto di sistema per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.

Il processo di lavorazione ha inizio con lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso presso le aree pavimentate, da cui sono ripresi per le successive operazioni di frantumazione e vagliatura.

Le operazioni di recupero R5 consisteranno nella trasformazione delle tipologie di rifiuti inerti non pericolosi in materie prime seconde per l'edilizia, conformi alle specifiche tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area da destinare alle attività di recupero rifiuti è tipizzata, come da certificato di destinazione urbanistica agli atti, E1 - agricola normale. A proposito di suddetta destinazione urbanistica si riscontra l'intervenuta possibilità di deroga al criterio vincolante (contenuto nel Piano di gestione dei rifiuti speciali) di un'ubicazione degli impianti per la gestione rifiuti speciali in aree industriali, contenuta nella D.G.R. n. 1713 del 26 luglio 2011, avente ad oggetto "Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali". Detta possibilità di deroga trova applicazione alla fattispecie di "impianti nuovi e di quelli esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi (cave in coltivazione, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi, di betonaggio, ecc...)", quale quello di che trattasi.

Con riferimento al Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio) l'area ricade in ambito territoriale esteso (A.T.E.) "C" e risulta caratterizzata dai vincoli paesaggistico e idrogeologico.

Il Proponente individua gli impatti potenziali attesi in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

Riguardo al traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area già interessata dalla presenza di attività di cava.

Per quel che concerne le necessità idriche dell'impianto, connesse con il funzionamento dell'impianto per l'abbattimento delle polveri prodotte dalle operazioni di frantumazione e per l'umidificazione degli stoccaggi a cumulo, è previsto l'utilizzo di parte delle acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato e raccolte in specifica vasca di raccolta (a seguito del trattamento di grigliatura e dissabbiatura) e l'utilizzo di pozzo di servizio alle infrastrutture di cava, regolarmente assentito.

Il sito d'insediamento non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già destinato ad attività produttiva di estrazione pietra calcarea.

Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta, poiché già sede di attività produttive.

Le emissioni acustiche dell'impianto saranno connesse al traffico veicolare e allo specifico processo produttivo in atto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo d'impianto di frantumazione e vagliatura.

Nella relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato in Acustica Ambientale e recante data dello 07/08/2013, si riporta, nelle conclusioni, che saranno rispettati i limiti assoluti di immissione previsti e che l'attività oggetto della presente relazione rispetta la vigente normativa in materia di acustica ambientale.

Le emissioni in atmosfera saranno rappresentate dalle polveri che si origineranno durante le operazioni di conferimento dei rifiuti, di movimentazione e messa in riserva degli stessi, di selezione e frantumazione e, infine, di stoccaggio dei materiali ottenuti. Per il contenimento delle polveri è prevista

apposita rete idrica per l'umidificazione dei cumuli e delle piste interne e lo stesso mulino è dotato di idoneo sistema di abbattimento polveri. Tra l'altro l'unità di frantumazione/vagliatura è equipaggiata con:

- gruppo di nebulizzazione;
- cupolini antipolvere installati sui diversi nastri trasportatori;
- tubo antipolvere al nastro trasportatore sabbia per evitare la dispersione di materiale fine;
- cappa antivento zincata al vaglio vibrante.

Il proponente ha provveduto, a tal proposito, a trasmettere apposita relazione specialistica (Valutazione previsionale di impatto atmosferico da emissioni diffuse di polveri diffuse) nella quale si specifica che gli accorgimenti adottati garantiranno il contenimento dell'impatto emissivo senza dover mettere a punto ulteriori azioni.

Lo studio ambientale presentato ha, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata, il progetto d'impianto di recupero rifiuti è conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si trova inserito (all'interno di pertinenze di cava in cui sono praticate attività di cava e complementari), tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di polveri e dalle emissioni sonore, ritenuto che le emissioni addizionali derivanti dal funzionamento del nuovo impianto non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura di V.I.A., fermo restando, ai fini della deroga ai criteri localizzativi di impianti esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi, l'ottenimento dei positivi pareri del Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia, e di ARPA Puglia, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 26 luglio 2011, n. 1713.

L'esclusione dalla procedura di V.I.A. sarà comunque subordinata al conseguimento, oltre che dei pareri ai sensi della D.G.R. n. 1713/2011 sopra richiamati, di:

1. Specifico provvedimento, del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, di sospensione dell'attività estrattiva e nulla-osta all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi relativamente all'area di messa in riserva e di lavorazione, a mezzo frantumazione e vagliatura, dei rifiuti in ingresso;
2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi; e al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, che saranno effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 100.000 tonnellate;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero effettuata;
- le superfici destinate alle attività di recupero rifiuti (sia le aree di messa in riserva e stoccaggio di rifiuti che l'area in cui sarà collocato l'impianto di frantumazione/vagliatura) dovranno essere opportunamente separate dalle restanti aree di cava e segnalate con apposita cartellonistica;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;
- le acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto;
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di copertura mobile;
- lungo il perimetro del lotto posto in adiacenza al piazzale nel quale sarà svolta l'attività di recupero, dovrà essere realizzata barriera a verde con essenze arboree a veloce accrescimento da sottoporre a periodica manutenzione e provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;
- in attesa della crescita della barriera a verde, al di sopra della muratura perimetrale in adiacenza al piazzale di lavorazione e stoccaggio dovrà essere posto in opera apposito telo di altezza circa 2.5 mt al fine di contenere la eventuale diffusione di rumori e polveri nell'intorno;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- all'atto della comunicazione di inizio attività per iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti (ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06), il Proponente è tenuto a produrre:
 - a. documento di analisi comparata costi-benefici, finalizzato all'ottenimento dei positivi pareri, del Servizio Regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio Regionale Ecologia, e di ARPA - Puglia, alla specifica localizzazione in deroga ai sensi della D.G.R. n. 1713 del 26.07.2011, redatto evidenziando i seguenti contenuti minimi:
 - costi ambientali ed economici connessi alla delocalizzazione degli impianti che non rispettano i criteri localizzativi definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
 - costi ambientali ed economici connessi alla permanenza di impianti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi;
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di recupero rifiuti da svolgere all'interno del lotto;
 - c. planimetria, in scala adeguata, di individuazione delle distinte aree funzionali di conferimento, messa in riserva, stoccaggio del prodotto lavorato;
 - d. computo della capacità istantanea di stoccaggio delle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti ed al deposito delle materie seconde;
 - e. schede riassuntive di recupero con indicazione delle operazioni di recupero e dei prodotti ottenuti (materie prime seconde o rifiuti), nonché delle specifiche tecniche dei macchinari utilizzati, e dell'unità di frantumazione in particolare;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);
- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;
- riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del novembre 2003;
- per quel che concerne la gestione dei reflui domestici dovrà essere effettuata nel rispetto degli adempimenti tecnici e amministrativi di cui al R.R. n. 26/2011;
- per l'illuminazione esterna il proponente dovrà utilizzare corpi illuminanti conformi al R.R. n. 13/2006;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
 1. affissione all'Albo Pretorio comunale di Santa Cesarea Terme dell'avviso relativo alla domanda di verifica di assoggettabilità del progetto, dal 30/04/2013 al 14/06/2013;
 2. pubblicazione di avviso di deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. n. 71 del 23/05/2013;
 senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
 1. del parere di conformità del progetto, sotto il profilo urbanistico, espresso dal Responsabile del 4° Settore del Comune di Santa Cesarea Terme;
 2. del certificato di destinazione urbanistica del lotto di intervento, rilasciato in data 19/07/2013;

Valutato:

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, il "Progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo con capacità di trattamento complessiva di rifiuti inerti non pericolosi (R5) superiore a 10 t/giorno", di titolarità LONGO CAVA S.a.s. & C., da realizzarsi in Comune di Santa Cesarea Terme alla località Casalicchio (in C.T. al Foglio 18, mappale 32), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la realizzazione e l'esercizio dello stesso non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che LONGO CAVA S.a.s. & C. ottemperi alle

prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, che saranno effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 100.000 tonnellate;

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero effettuata;

- le superfici destinate alle attività di recupero rifiuti (sia le aree di messa in riserva e stoccaggio di rifiuti che l'area in cui sarà collocato l'impianto di frantumazione/vagliatura) dovranno essere opportunamente separate dalle restanti aree di cava e segnalate con apposita cartellonistica;

- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;

- le acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto;

- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di copertura mobile;

- lungo il perimetro del lotto posto in adiacenza al piazzale nel quale sarà svolta l'attività di recupero, dovrà essere realizzata barriera a verde con essenze arboree a veloce accrescimento da sottoporre a periodica manutenzione e provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;

- in attesa della crescita della barriera a verde, al di sopra della muratura perimetrale in adiacenza al piazzale di lavorazione e stoccaggio dovrà essere posto in opera apposito telo di altezza circa 2.5 mt al fine di contenere la eventuale diffusione di rumori e polveri nell'intorno;

- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

- all'atto della comunicazione di inizio attività per iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti (ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06), il Proponente è tenuto a produrre:

- a. documento di analisi comparata costi-benefici, finalizzato all'ottenimento dei positivi pareri, del Servizio Regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio Regionale Ecologia, e di ARPA - Puglia, alla specifica localizzazione in deroga ai sensi della D.G.R. n. 1713 del 26.07.2011, redatto evidenziando i seguenti contenuti minimi:

- costi ambientali ed economici connessi alla delocalizzazione degli impianti che non rispettano i criteri localizzativi definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;

- costi ambientali ed economici connessi alla permanenza di impianti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi;

- b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di recupero rifiuti da svolgere all'interno del lotto;
- c. planimetria, in scala adeguata, di individuazione delle distinte aree funzionali di conferimento, messa in riserva, stoccaggio del prodotto lavorato;
- d. computo della capacità istantanea di stoccaggio delle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti ed al deposito delle materie seconde;
- e. schede riassuntive di recupero con indicazione delle operazioni di recupero e dei prodotti ottenuti (materie prime seconde o rifiuti), nonché delle specifiche tecniche dei macchinari utilizzati, e dell'unità di frantumazione in particolare;
 - si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
 - dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);
 - i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;
 - riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del novembre 2003;
 - per quel che concerne la gestione dei reflui domestici dovrà essere effettuata nel rispetto degli adempimenti tecnici e amministrativi di cui al R.R. n. 26/2011;
 - per l'illuminazione esterna il proponente dovrà utilizzare corpi illuminanti conformi al R.R. n. 13/2006;
 - alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;
- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata LONGO CAVA S.a.s. & C., con sede legale in Poggiardo, Via XXIV Maggio n. 93;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Santa Cesarea Terme - 4° SETTORE;
 - Corpo di Polizia Provinciale;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Emissioni;
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione

trasparenza del sito internet di questo Ente;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria
Ing. Dario Corsini

Rettifiche
